



COMUNE DI NEVIANO
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI
RITROVATI SUL TERRITORIO
COMUNALE**

**Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri
del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2023**

INDICE

ART. 1: Finalità

ART. 2: Requisiti per l'affidamento degli animali

ART. 3: Adozione

ART. 4: Mantenimento dell'animale

ART. 5: Verifiche e controlli

ART. 6: Rinuncia o modifica adozione

ART. 7: Accertamenti e Sanzioni

ART. 8: Associazioni ed Enti di protezione animale

ART. 9: Pubblicità

ART. 10: Disposizioni finali ed entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 – Finalità

1. La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Neviano, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Art. 2 – Requisiti per l'affidamento degli animali

I cani randagi ritrovati nel comune di Neviano e ricoverati presso i canili convenzionati potranno essere adottati da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

1. persone che abbiano compiuto il 18° anno di età ai fini della capacità di intendere e di volere ovvero atto di assenso scritto sottoscritto dell'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente;
2. Associazioni;
3. garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia alle esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
4. assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali per il richiedente o per altri componenti il nucleo familiare;
5. consenso agli uffici comunali preposti a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
6. impegno a mantenere il cane fino al suo naturale decesso.

Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 3 – Adozione

1. Il Comune di Neviano provvede a divulgare i dati relativi alle caratteristiche dei cani che possono essere adottati, anche mediante pubblicazione delle foto con anagrafica ed informazioni varie sul proprio sito istituzionale, nonché mediante le campagne organizzate dalle associazioni animaliste operanti nel territorio.
2. Il personale specializzato della struttura di ricovero è a disposizione per aiutare e consigliare nella scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell'aspirante all'adozione, assicurando altresì assistenza durante gli incontri iniziali con il cane stesso.
3. Se gli incontri vanno a buon fine può essere chiesta l'adozione. In tal caso il cane, attraverso la registrazione all'anagrafe canina diventa di proprietà del richiedente. Lo stesso da tale momento assume tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché dal presente regolamento.
4. I soggetti residenti e non nel Comune di Neviano e le Associazioni disponibili a ricevere in adozione un cane randagio di proprietà del Comune di Neviano devono rivolgere apposita istanza al Comune con la quale ne richiedono l'affidamento, come da modello allegato A) al presente regolamento, completa dei dati informativi del richiedente.

5. L'istanza non può essere accolta nei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamenti di animali ovvero assenza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.

6. L'affido viene disposto:

- in **forma temporanea** nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dalla cattura del cane. In questo caso gli affidatari devono impegnarsi a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro il suddetto termine;

- in **forma definitiva** quando siano trascorsi sessanta giorni dalla cattura ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.

7. In entrambi i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affidamento cani randagi, redatta secondo il modello allegato B) al presente atto, che deve poi essere trasmessa alla ASL a cura degli uffici competenti. In ogni caso, dal momento dell'affido sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità attribuite al proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 4 – Mantenimento dell'animale

1. L'adottante si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio di Polizia Locale e segnalazione al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato registrato con microchip.

Art. 5 - Verifiche e controlli

1. Gli Uffici comunali preposti provvedono a verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Locale, le condizioni di detenzione del cane.

2. Nel caso venga accertato il maltrattamento dell'animale si provvede ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

3. L'affidatario, in caso di smarrimento o decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Comune per gli accertamenti di rito. Qualora venga riscontrato che il decesso sia avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario deve immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell'ASL.

4. L'affidatario è tenuto altresì a comunicare, in caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il nominativo di quest'ultimo, il quale deve a sua volta sottoscrivere la scheda di affido.

Art. 6 – Rinuncia o modifica adozione

1. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione) o altri problemi (allergie, nascita di bambini etc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza deve trovare una idonea sistemazione all'animale presso altro soggetto adottante previo assenso dell'ufficio comunale preposto.

Art. 7 – Accertamenti e Sanzioni

1. In caso di maltrattamento o abbandono si provvede agli adempimenti di legge, nonché alla revoca dell'affido disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata.

2. In caso di smarrimento o decesso deve esserne data comunicazione al servizio veterinario e all'Ufficio di Polizia Locale, secondo i tempi e modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Associazioni e Enti di protezione animale

1. Le Associazioni, gli Enti e gli Ordini professionali, regolarmente costituiti, aventi finalità statutarie connesse alla tutela degli animali, collaborano con il Comune per le finalità del presente regolamento.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge 14.08.1991, n. 281 e dalla Legge regionale 03.04.1995, n. 12, il Comune può avvalersi, previa formale convenzione, del supporto operativo, prevalentemente a titolo volontario e gratuito, delle Associazioni Zoofile ed Animaliste interessate non aventi fini di lucro.

Art. 9 – Pubblicità

1. Il Comune di Neviano adotta tutte le forme di pubblicità (avvisi, volantini, sito web) per favorire l'affidamento dei cani ricoverati presso il proprio canile convenzionato.

Art. 10 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Tutte le procedure inerenti all'affido e l'adozione di cui al presente Regolamento devono comunque svolgersi nel rispetto delle leggi vigenti, delle norme di settore, del Codice della Strada e delle Direttive, Linee Guida e/o disposizioni del Ministero della Salute.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione.

ALLEGATO "A"



COMUNE di NEVIANO

(Provincia di Lecce)

AL COMUNE DI NEVIANO

Via Dante, 4

73040 Neviano - Lecce

OGGETTO: RICHIESTA PER ADOZIONE CANE.

Il/La sottoscritt _____

Nat ____ a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n. _____, Cod. Fisc. _____

CHIEDE

di adottare un cane ritrovato sul territorio ed attualmente di proprietà del Comune di Neviano.

Si impegna al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la propria residenza o al seguente domicilio _____, non cedendolo ad altri senza previa segnalazione all'Ufficio Polizia Locale del Comune.

Si impegna a comunicare l'eventuale smarrimento o decesso del cane al competente servizio veterinario dell'ASL ed al Comune di Neviano.

Dichiara di non aver mai ricevuto condanne penali per maltrattamento di animali.

Accetta le norme contenute nel Regolamento comunale per l'adozione di cani randagi e in particolare si rende disponibile a che gli incaricati del Comune o dell'ASL effettuino controlli presso la propria residenza o domicilio per verificare lo stato di salute del cane.

_____, lì _____

FIRMA

N. B. *(All'istanza va allegata copia di un documento di identità valido)*



COMUNE di NEVIANO

(Provincia di Lecce)

SCHEDA DI AFFIDO - CANI RANDAGI

ritrovati sul territorio del Comune di Neviano

(da compilare a cura del responsabile della struttura)

Nr. _____

Elementi identificativi dell'animale:

Razza _____ Taglia _____

Sesso _____ Mantello _____

Colore _____ Età (approssimativa) _____

Numero tatuaggio/ microchip _____

Altro _____

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove è stato tatuato:

ASL _____ di _____ Prov. _____

indirizzo _____

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____ residente in _____

Prov. _____ Via _____ nr _____ tel _____ identificato/a

con documento di riconoscimento _____ nr _____ rilasciata/o da

_____ in data _____;

informato ai sensi del d. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal decreto stesso;

in qualità di affidatario/a dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio

_____ ed a non cederlo se non previa segnalazione al Servizio Veterinario dell'ASL dove il cane è stato tatuato e all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Neviano.

Si impegna altresì a dichiarare agli stessi servizi (ASL e Comune) lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale a tale scopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e dal Comune.

Dichiara di aver preso visione del Regolamento per l'adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale e si impegna a rispettare le norme in esso contenute.

Luogo, lì _____

Il Responsabile della struttura

L'Affidatario del cane
